



Convenzione tra Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – LINEA COMUNI

IL RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP
di Arturo Bianco

Le amministrazioni pubbliche non possono estendere le convenzioni Consip per attività che non sono previste e, tanto meno, possono utilizzare a tal fine lo strumento della trattativa privata. Sono queste le indicazioni contenute nella recente sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1908 del 1 aprile 2015, che fissa il principio per cui l'adesione a questo strumento presuppone che vi sia identità tra i contenuti della convenzione e le necessità dell'ente.

I LIMITI

La citata sentenza dei giudici di Palazzo Spada ci dice testualmente che: *“tutti gli affidamenti di servizi ulteriori, non contemplati dalla convenzione, così come tutte le estensioni dell'oggetto e della durata delle forniture acquisite mediante il ricorso al sistema centralizzato, sono illegittimi perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante”*. Con il che è evidente la volontà di dettare limiti all'ambito di utilizzazione di questo istituto, nonché quella di evitare che si possano concretizzare forme di aggiramento del principio, di carattere generale, che impone il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Né si può invocare, a sostegno della possibilità di ampliare il ricorso alle convenzioni Consip, quanto previsto dall'art. 57 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006, cioè dalla disposizione che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando nei casi di “estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante”.

Nel caso specifico questa disposizione non è utilizzabile perché il contenuto della convenzione Consip è significativamente diverso dalle necessità dell'ente, per cui “quanto meno” manca il requisito della imprevedibilità. Si ricorda che la sentenza è resa con riferimento ad un servizio di manutenzione in cui per l'ente è necessario il presidio diretto per tutti i giorni e le notti, mentre per la convenzione Consip nelle notti e durante le giornate festive è prevista l'attivazione del servizio di pronta reperibilità entro 45 minuti dalla richiesta di intervento.

Da qui la indicazione per cui “era evidente che il servizio non previsto nella convenzione Consip non avrebbe potuto essere affidato ad una seconda impresa, a meno di gravi disfunzioni e inconvenienti, con l'effetto che l'amministrazione non avrebbe potuto aderire alla convenzione Consip che non soddisfaceva interamente le sue esigenze, né poteva colmare la parziale inidoneità della convenzione affidando a trattativa privata servizi complementari, peraltro di peso economico e durata non indifferenti, dividendo artificiosamente il servizio in due tronconi di cui uno, adesivo alla convenzione Consip, mentre l'altro attribuito alla medesima ditta ai sensi dell'art. 57, V co. del codice dei contratti”. Il che era ulteriormente dimostrato dalla constatazione che l'aggiudicatario avrebbe utilizzato solo in parte il personale dipendente della società che in precedenza svolgeva il servizio.



Formez PA